



Comune di Lecce

Regolamento comunale delle luci votive

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Art. 3 - SETTORI COMPETENTI.

Art. 4 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO.

Art. 5 - TARIFFE E LORO PUBBLICITA'.

Art. 6 - ALLACCIAMENTO.

Art. 7 - SPESE DI ALLACCIAMENTO.

Art. 8 - TARIFFA ANNUALE.

Art. 9 - OMESSO PAGAMENTO.

Art. 10 - RIALACCIAMENTO ALLA RETE.

Art. 11 - VARIAZIONI NELL'UTENZA.

Art. 12 - TRASFERIMENTO SALMA.

Art. 13 - CESSAZIONE DELL'UTENZA.

Art. 14 - DIVIETI E OBBLIGHI.

Art 15 - NORME FINALI.

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno del cimitero comunale di Lecce, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede alla erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso.

Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale mediante affidamento alla società in house dell'Ente, nei limiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici e del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero mediante affidamento in appalto a terzi. E' fatta salva, comunque, la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. Enti Locali.

Art. 3
SETTORI COMPETENTI

Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, l'affidataria del servizio farà riferimento al settore che gestisce i servizi cimiteriali per quanto riguarda le procedure amministrative ed al settore LL.PP. per quanto riguarda le procedure tecniche.

Art. 4
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.

2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale. Limitatamente all'anno di attivazione del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 5

TARIFFE E LORO PUBBLICITA'

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) un contributo fisso da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del porta lampada e della prima lampadina;
 - b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 8, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione.

Art. 6

ALLACCIAMENTO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento di luce votiva presentata all'affidatario del servizio che predispone apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo. L'affidatario del servizio ad avvenuta sottoscrizione del contratto da parte del richiedente, provvederà a scansionarlo e trasmetterlo al Settore che gestisce i servizi cimiteriali per la sottoscrizione digitale anche da parte del relativo Dirigente. Dopo la sottoscrizione del suddetto Dirigente l'affidatario del servizio provvederà all'attivazione dell'allaccio.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'affidatario del servizio e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Il richiedente è tenuto a versare, in apposito c/c intestato al Comune, la somma stabilita dall'Amministrazione, con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti all'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

Art.8
TARIFFA ANNUALE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di una tariffa annuale stabilita con deliberazione (vedi art.5, comma 1).

Art. 9
OMESSO PAGAMENTO

L'affidatario del servizio verifica i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza del pagamento della tariffa e procede all'emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art. 10
RIALLACCIAMENTO ALLA RETE

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allacciamento con relativo pagamento delle spese di allacciamento nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare la lettura;
 - b) il nominativo dell'intestatario della fattura;
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'affidataria del servizio mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso gli uffici cimiteriali del Comune

Art.12
TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del Cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allacciamento, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 13
CESSAZIONE DELL'UTENZA

La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14
DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, l'affidatario del servizio provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre il cambiamento di posto della lampada votiva a spese dell'utente, quando questa venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
5. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il porta lampada con gli annessi accessori di protezione.

Art. 15.
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento, entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.